



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0002438 del 6 novembre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1251, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 625/DDA/MC)

Con istanza DDA/1251, pervenuta in data 31 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002402), è stata segnalata dalla Koch Media Srl in qualità di licenziataria dell'opera sottoriportata, la presenza, sul sito *internet* <https://altadefinizione.estate>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, della seguente opera di carattere audiovisivo:

- “*The forest*”, alla pagina *internet* *<omissis>*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alla pagina *internet* sopra indicata, la riproduzione dell'opera audiovisiva sopra riportata e la stessa appare diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet*, risulta registrato dalla società Whoisguard,inc., raggiungibile alla e-mail 6523fcfc13844fa6802820636c2b6ba9.protect@whoisguard.com, e abuse@namecheap.com, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama, per conto di un soggetto non identificabile, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica 46fde9e6053c42fe8c3456264e7c6639.protect@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Inoltre, si rileva che, con riferimento ai tempi di immissione sul mercato, l'opera audiovisiva oggetto dell'istanza, alla data della presente comunicazione, risulta distribuita



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

in Italia nelle sale cinematografiche con ciò configurando l'ipotesi di una violazione grave e conseguentemente, giustificando l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei server, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *internet* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Michela Catricalà, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1251", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1251, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 17 novembre 2017**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore